

Il Cnf ha approvato i parametri per la liquidazione delle spese legali. La parola al mingiustizia

Nuovi compensi per gli avvocati

Sarà il valore della causa a determinare minimi e massimi

Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	190,00	600,00	1.300,00	2.400,00	3.600,00	5.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	190,00	600,00	1.100,00	1.700,00	2.300,00	3.300,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	280,00	1.200,00	2.400,00	4.100,00	5.800,00	8.000,00
4. Fase decisionale	280,00	1.200,00	2.400,00	4.100,00	6.000,00	8.700,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	40,00	300,00	400,00	450,00	700,00	800,00

Elaborati i nuovi parametri per i compensi degli avvocati. Per il giudice, in mancanza di accordo tra legale e cliente, saranno determinanti le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata. Con tabelle dettagliate per ogni tipo di giudizio, valore della controversia e fasi dell'attività processuale. È la bozza di decreto ministeriale approvata dal Consiglio nazionale forense, in base alla delega conferita dalla riforma forense (legge n. 247/2012), e che sarà inviata a giorni al ministero della giustizia per il via libera definitivo, così da superare i vecchi parametri stabiliti dal dm n. 140/2012. Il meccanismo per la determina-

zione del compenso si rifà a quello dei minimi e massimi tariffari: per un giudizio ordinario innanzi al tribunale si va, infatti, dai 190 euro previsti per la fase di studio di una causa (del valore massimo di 1100 euro) ai 5000 euro (per la stessa attività prestata però per una causa dal valore compreso fra i 260 e i 520 mila euro). Ma il giudice potrà discostarsi dai valori tabellari. Vediamo nel dettaglio la proposta del Cnf, presentata alla categoria nell'assemblea unitaria di sabato scorso, 4 maggio.

La determinazione del compenso. L'articolo 5 riporta i «criteri generali per la determinazione dei compensi». In pratica, in caso di liquidazione del compenso dell'avvo-

cato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, il giudice dovrà tenere conto «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata». Come l'importanza dell'opera, la natura e il valore della pratica, la quantità delle attività compiute in relazione alla posizione processuale e all'impulso dell'azione, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero delle questioni trattate, i contrasti giurisprudenziali, la quantità e il contenuto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. Il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto dei parametri di cui alle tabelle e, ove ricorreranno i presupposti, «nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%».

Le tabelle dei parametri riguardano il settore civile e corrispondono ciascuna al tipo di procedimento (compresi la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori). Una tabella riguarda invece il penale. La proposta del Consiglio nazionale forense «supera il decreto Parametri 140/2012», si legge in una nota diffusa dal Cnf, «in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi che giungono fino alla metà per le attività di difesa previste dalla legge a carico dei legali, ma anche in relazione a gravi lacune, peraltro puntualmente segnalate in note inviate sin dalla predisposizione del decreto 140 al ministero della giustizia».

—© Riproduzione riservata—